

LIBRO I
DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA

TITOLO I
DELLE PERSONE FISICHE

1. Capacità giuridica. – *La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita (22 Cost.).*

I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita (320, 462, 687, 715).

(Omissis).

2. Maggiore età. Capacità di agire. – *La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa.*

Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.

3. [Capacità in materia di lavoro. – (Omissis)] ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Articolo abrogato dall'art. 2, L. 8 marzo 1975, n. 39, attribuzione della maggiore età.

4. Commorienza. – *Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un'altra (462, 791) e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento (61, 69, 2697, 2728).*

5. Atti di disposizione del proprio corpo. – *Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fi-*

sica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume (1343, 1354, 1418; 32 Cost.) ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ A norma dell'art. 1 della L. 19 settembre 2012, n. 167, in deroga al divieto di cui a questo articolo è ammesso disporre a titolo gratuito di parti di polmone, pancreas e intestino al fine esclusivo del trapianto tra persone viventi.

ACQUISIZIONE RISARCIMENTO DEL DANNO

● In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, l'acquisizione del consenso informato del paziente, da parte del sanitario, costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l'intervento terapeutico, dal cui inadempimento deriva - secondo l'"id quod plerumque accidit" - un danno conseguenza costituito dalla sofferenza e dalla contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, patite dal primo in ragione dello svolgimento sulla sua persona di interventi non assentiti, danno che non necessita di specifica prova, ferme restando la possibilità di contestazione della controparte e quella del paziente di allegare e provare fatti a sé ancor più favorevoli di cui intenda giovare a fini risarcitori. (Cass. n. 16503/17).

● In tema di attività medico-chirurgica, è risarcibile il danno cagionato dalla mancata acquisizione del consenso informato del paziente in ordine all'esecuzione di un intervento chirurgico, ancorché esso apparisse, "ex ante", necessitato sul piano terapeutico e sia pure risultato, "ex post", integralmente risolutivo della patologia lamentata, integrando comunque tale omissione dell'informazione una privazione della libertà di autodeterminazione del paziente circa la sua persona, in quanto preclusiva della possibilità di esercitare tutte le opzioni relative all'espletamento dell'atto medico e di beneficiare della conseguente diminuzione della sofferenza psichica, senza che detti pregiudizi vengano in alcun modo compensati dall'esito favorevole dell'intervento. (Cass. n. 12205/15).

● In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, l'acquisizione del consenso informato del paziente, da parte del sanitario, costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l'intervento terapeutico, di talché l'errata esecuzione di quest'ultimo dà luogo ad un danno suscettibile di ulteriore e autonomo risarcimento rispetto a quello dovuto per la violazione dell'obbligo di informazione, anche in ragione della diversità dei diritti - rispettivamente, all'autodeterminazione delle scelte terapeutiche ed all'integrità psicofisica - pregiudicati nelle due differenti ipotesi. (In forza di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione con cui il giudice di merito aveva ritenuto assorbito, nel risarcimento del danno da mancata acquisizione del consenso informato, anche il pregiudizio cagionato da un medico ortopedico per avere imprudentemente sottoposto ad intervento di artroscopia un paziente affetto da gotta, esponendolo al rischio - poi effettivamente concretizzatosi - di riacutizzazione flogistica). (Cass. n. 2854/15).

CAMBIO DI SESSO

● Per ottenere la rettificazione degli atti di stato civile in conformità alla vera identità sessuale dell'interessato, non occorre più che sia attuato un prioritario intervento medico-chirurgico e/o psicologico che modifichi i caratteri sessuali primari: la mancata operazione preventiva non può, infatti, essere, di per sé, ragione sufficiente ad escludere il cambio di sesso nei documenti anagrafici, essendo sufficiente, a tal uopo, dimostrare, attraverso i trattamenti medico-chirurgici e/o psicologici subiti, la necessità e la radicalità della scelta intrapresa e proseguita dall'interessato. (Cass. n. 15138/15).

6. Diritto al nome. – *Ogni persona ha diritto al nome (22 Cost.) che le è per legge attribuito.*

Nel nome si comprendono il prenome e il cognome (602²).

Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati (149).

MATRIMONIO CONTRATTO ALL'ESTERO DA CITTADINI STRANIERI

● In caso di cessazione degli effetti civili di un matrimonio contratto all'estero da due cittadini stranieri, il diritto della moglie di utilizzare l'esclusivo cognome del marito, acquisito, con il con-

senso di quest'ultimo, al momento dell'assunzione del vincolo, va deliberato sulla base dei criteri di collegamento indicati dalla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980, resa esecutiva in Italia con la legge n. 950 del 1984, per la quale i cognomi ed i nomi di una persona vengono determinati dalla legge dello Stato di cui è titolare il cittadino (nella specie, l'ordinamento svedese), non assumendo alcun rilievo che la cessazione del rapporto coniugale sia stata dichiarata e regolata dalla legge di un altro Stato (nella specie, quella italiana). (Cass. n. 23291/15).

PERIODICO TELEMATICO

● La tutela costituzionale assicurata dall'art. 21, comma 3, Cost. alla stampa si applica al giornale o al periodico pubblicato, in via esclusiva o meno, con mezzo telematico, quando possieda i medesimi tratti caratterizzanti del giornale o periodico tradizionale su supporto cartaceo e quindi sia caratterizzato da una testata, diffuso o aggiornato con regolarità, organizzato in una struttura con un direttore responsabile, una redazione ed un editore registrato presso il registro degli operatori della comunicazione, finalizzata all'attività professionale di informazione diretta al pubblico, cioè di raccolta, commento e divulgazione di notizie di attualità e di informazioni da parte di soggetti professionalmente qualificati. Ne consegue che, ove sia dedotto il contenuto diffamatorio di notizie ivi pubblicate, il giornale pubblicato, solo o anche, con mezzo telematico, non può essere oggetto, in tutto o in parte, di provvedimento cautelare preventivo o inibitorio, di contenuto equivalente al sequestro o che ne impedisca o limiti la diffusione, ferma restando la tutela eventualmente concorrente prevista in tema di diffusione dei dati personali. (Cass. n. 23469/16).

7. Tutela del diritto al nome. – *La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente (8, 9, 2563 ss.; 9 c.p.c.) la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni.*

L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali (120 c.p.c.).

MATRIMONIO CONTRATTO ALL'ESTERO DA CITTADINI STRANIERI

● In caso di cessazione degli effetti civili di un matrimonio contratto all'estero da due cit-

tadini stranieri, il diritto della moglie di utilizzare l'esclusivo cognome del marito, acquisito, con il consenso di quest'ultimo, al momento dell'assunzione del vincolo, va deliberato sulla base dei criteri di collegamento indicati dalla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980, resa esecutiva in Italia con la legge n. 950 del 1984, per la quale i cognomi ed i nomi di una persona vengono determinati dalla legge dello Stato di cui è titolare il cittadino (nella specie, l'ordinamento svedese), non assumendo alcun rilievo che la cessazione del rapporto coniugale sia stata dichiarata e regolata dalla legge di un altro Stato (nella specie, quella italiana). (Cass. n. 23401/15).

LEGALE RAPPRESENTANTE DI SOCIETÀ

● Un contratto di finanziamento stipulato usando falsamente il nome del legale rappresentante di una società per imputarne a quest'ultima gli effetti, è assimilabile ad una spendita indebita del nome della società stessa, con la precisazione che l'ipotesi non è immediatamente riconducibile a quella della rappresentanza diretta ma è tuttavia possibile l'applicazione in via analogica della relativa disciplina, sicché il finanziamento, sebbene inefficace nei confronti della società, della quale è mancato il consenso "ab origine", è suscettibile di ratifica, che deve concretizzarsi in atti od in comportamenti specificamente diretti ad avvalersi del contratto di finanziamento, provenienti dal legale rappresentante avente, allo scopo, adeguati poteri rappresentativi. (Cass. n. 22891/16).

8. Tutela del nome per ragioni familiari. – *Nel caso previsto dall'articolo precedente, l'azione può essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse (100 c.p.c.) fondato su ragioni familiari degne d'essere protette.*

9. Tutela dello pseudonimo. – *Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome (602), può essere tutelato ai sensi dell'art. 7.*

10. Abuso dell'immagine altrui. – *Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge*

consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni.

PUBBLICAZIONE DELL'IMMAGINE ALTRUI

● Ai sensi dell'art. 10 c.c., nonché degli artt. 96 e 97 della l. n. 633 del 1941 sul diritto d'autore, la divulgazione dell'immagine senza il consenso dell'interessato è lecita soltanto se ed in quanto risponda alle esigenze di pubblica informazione, non anche quando sia rivolta a fini pubblicitari. (Cass. n. 1748/16).

● L'esposizione o la pubblicazione dell'immagine altrui a norma dell'art. 10 c.c. e degli artt. 96 e 97 legge n. 633/1941 sul diritto d'autore, è abusiva non soltanto quando avvenga senza il consenso della persona o senza il concorso delle altre circostanze espressamente previste dalla legge come idonee ad escludere la tutela del diritto alla riservatezza (quali la notorietà del soggetto ripreso, l'ufficio pubblico dallo stesso ricoperto, la necessità di perseguire finalità di giustizia o di polizia, oppure scopi scientifici, didattici o culturali, o il collegamento della riproduzione a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico), ma anche quando, pur ricorrendo quel consenso o quelle circostanze, l'esposizione o la pubblicazione sia tale da arrecare pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona medesima. (Cass. n. 17211/15).

PUBBLICAZIONE DI IMMAGINE A FINI PUBBLICITARI

● L'illecito utilizzo della immagine altrui, ai sensi dell'art. 10 c.c., si configura quando la sua divulgazione, in fotografia o in filmati pubblici, non trovi ragione in finalità di informazione, ma nello sfruttamento - in difetto di consenso dell'interessato - commerciale o pubblicitario, a tal fine richiedendosi che il personaggio appaia come involontario "testimonial" del prodotto reclamizzato o che, comunque, il pubblico lo associ ad esso, reputando che costui ne condivida la propaganda o la commercializzazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito, che aveva escluso l'utilizzo abusivo della immagine di una giornalista televisiva, della quale, per corroborare l'interesse dedicato da stampa e televisione al prodotto pubblicizzato, era stato trasmesso uno spezzone del telegiornale nazionale dalla medesima condotto, in cui ella riferiva la circostanza della

avvenuta commercializzazione di quel prodotto - un dispositivo in grado di rivelare agli automobilisti la presenza di "autovelox" lungo la sede stradale - e i dubbi circa la conformità a legge dello stesso). (Cass. n. 24221/15).

● Perché si configuri l'abuso ai sensi dell'art. 10 c.c., è necessario che la divulgazione dell'immagine, sia in fotografia che in filmati televisivi, non sia necessitata o giustificata da finalità di informazione, bensì utilizzata, senza consenso, per finalità commerciali o pubblicitarie. Il solo inserimento non autorizzato dell'immagine di una persona nota nel contesto di un filmato destinato a pubblicizzare un prodotto non comporta che la diffusione dell'immagine si intenda fatta per la medesima finalità commerciale. Perché questa finalità venga perseguita è necessario che vi sia uno sfruttamento della notorietà ai medesimi fini pubblicitari; cioè è necessario o che il personaggio appaia suo malgrado come "testimonial" del prodotto reclamizzato o che, anche prescindendo da questo ruolo, il pubblico, cui il messaggio pubblicitario è destinato, finisca per associare il personaggio al prodotto, di modo che il collegamento realizzato tra il primo ed il secondo induca a ritenere che, anche se non reclamizzi il prodotto, l'interessato ne condivida comunque la propaganda o la commercializzazione (esclusa, nella specie, l'ipotesi di lesione della reputazione personale e professionale e la violazione del diritto all'immagine in capo ad una conduttrice di un telegiornale di una rete nazionale, in merito all'inserimento, senza autorizzazione, in uno spot pubblicitario distribuito dalla società convenuta, che aveva ad oggetto un dispositivo in grado di rivelare all'automobilista la presenza di autovelox, di un brano del telegiornale in cui parte attrice, in qualità di giornalista conduttrice, riferiva della commercializzazione dell'apparecchio e della contesa circa la sua legalità). (Cass. n. 24221/15).

PERIODICO TELEMATICO

● La tutela costituzionale assicurata dall'art. 21, comma 3, Cost. alla stampa si applica al giornale o al periodico pubblicato, in via esclusiva o meno, con mezzo telematico, quando possiede i medesimi tratti caratterizzanti del giornale o periodico tradizionale su supporto cartaceo e quindi sia caratterizzato da una testata, diffuso o aggiornato con regolarità, organizzato in una struttura con un direttore responsabile, una redazione ed un editore registrato presso il registro degli operatori della comunicazione, fina-

lizzata all'attività professionale di informazione diretta al pubblico, cioè di raccolta, commento e divulgazione di notizie di attualità e di informazioni da parte di soggetti professionalmente qualificati. Ne consegue che, ove sia dedotto il contenuto diffamatorio di notizie ivi pubblicate, il giornale pubblicato, solo o anche, con mezzo telematico, non può essere oggetto, in tutto o in parte, di provvedimento cautelare preventivo o inibitorio, di contenuto equivalente al sequestro o che ne impedisca o limiti la diffusione, ferma restando la tutela eventualmente concorrente prevista in tema di diffusione dei dati personali. (Cass. n. 23469/16).

TITOLO II DELLE PERSONE GIURIDICHE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

11. Persone giuridiche pubbliche. -

Le province e i comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico (822, 824, 826, 828, 830, 831, 862⁴, 863², 2093, 2201; 115, 128 Cost.).

12. ⁽¹⁾ [Persone giuridiche private. -

Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica.

Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività nell'ambito della provincia, il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con loro decreto].

⁽¹⁾ Questo articolo è stato abrogato dall'art. 11, comma 1, lett. a), del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. Il riconoscimento avviene mediante l'iscrizione nel registro apposito istituito presso le Prefetture. Il registro è istituito presso la regione se la persona giuridica opera nelle materie attribuite alla competenza delle regioni dall'art. 14 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

13. Società. - *Le società sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V (2200, 2247 ss., 2642; 99 ss. att.).*